

Verbale di incontro

Il giorno 3 maggio 2018, in Bergamo

Tra

UNIONE DI BANCHE ITALIANE, anche nella sua qualità di Capogruppo, in nome e per conto delle altre Società del Gruppo UBI

e

la Delegazione sindacale di Gruppo di:

- FABI
- FIRST/CISL
- FISAC/CGIL
- UIL.CA
- UNITÀ SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB

Si premette che

1. in data 26 novembre 2010 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa sindacale sulle politiche commerciali;
2. in data 11.12.2016 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa a conclusione della procedura di confronto sindacale, avente ad oggetto il Piano Industriale di Gruppo, contenente le linee guida strategiche e gli obiettivi economici, finanziari e patrimoniali per il periodo 2015 - 2019/2020, comprensivo della "Fusione per incorporazione in UBI Banca delle 7 Banche-Rete";
3. Le Parti, all'art. 4.1 "Politiche Sociali" si sono impegnate ad avviare un confronto volto a definire un Protocollo condiviso anche in tema di politiche commerciali, tenuto conto di quanto stabilito dal successivo "Accordo Nazionale su politiche commerciali e organizzazione del lavoro" dell'8.2.2017, nonché dell'art. 53 del vigente CCNL, con il quale le Parti firmatarie, confermando la rilevanza dei principi definiti nel Protocollo sullo sviluppo compatibile e sostenibile del sistema bancario del 16.6.2004, hanno convenuto che le Aziende, nel perseguire i propri obiettivi di risultato economico, pongano in essere misure idonee a:
 - favorire il rispetto di valori etici fondamentali quali la dignità, la responsabilità, la fiducia l'integrità e la trasparenza;
 - promuovere comportamenti coerenti con i principi sopra richiamati in riferimento alle attività di indirizzo, pianificazione, coordinamento e controllo delle politiche commerciali adottate, anche attraverso un'adeguata attività di informazione, formazione e sensibilizzazione;
 - ricondurre ai predetti valori eventuali comportamenti difformi, nel fondamentale presupposto di uno sviluppo sostenibile realizzato nel rispetto delle regole e dei comportamenti.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

Art. 1

Commissione politiche commerciali - componenti


1. È formalmente costituita la commissione "politiche commerciali" del Gruppo UBI.
2. La commissione è composta dai seguenti componenti:
 - di parte aziendale: n. 3 componenti, che dovrà, a seguito di intesa tra le Parti, essere integrata da dipendenti con funzioni di supporto tecnico e specialistico;
 - di parte sindacale: massimo 3 componenti per ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente verbale, oltre a ciascun Coordinatore delle Delegazioni Sindacali di Gruppo o suo sostituto; i nominativi verranno comunicati all'Azienda dai Coordinatori delle Delegazioni di Gruppo entro 3 gg. dalla convocazione delle riunioni, anche a rotazione fra essi, al fine di valorizzare l'articolazione territoriale aziendale come di seguito specificata.
3. La commissione, in via ordinaria, si riunisce a Bergamo. In presenza di problematiche caratterizzate da una specificità territoriale, la relativa riunione potrà essere tenuta, a richiesta di una delle Parti, nel relativo ambito territoriale di riferimento.

Art. 2

Commissione Politiche Commerciali - Funzione e compiti

1. Alla commissione, così come istituita all'art. 1, sono attribuiti i seguenti compiti:

FISAC - CGIL



UILCA - UIL

UNISIN

FABI




- a) valutare i raccordi che si rendessero eventualmente necessari tra il Protocollo di intesa sindacale sulle politiche commerciali sottoscritto nel Gruppo UBI in data 26 novembre 2010 e l'Accordo nazionale 8 febbraio 2017 su politiche commerciali e organizzazione del lavoro;
- b) individuare soluzioni e approntare strumenti atti a diffondere nei dipendenti del Gruppo UBI la cultura delle regole e la prevenzione dei comportamenti non conformi, anche al fine di favorire un adeguato clima aziendale e di relazioni interne;
- c) con riferimento alle tematiche trattate relativamente ai dipendenti del Gruppo UBI, interloquire con la commissione nazionale prevista dall'Accordo nazionale citato, così come definito ai sensi del punto 9, comma 6, dell'accordo medesimo;
- d) avviare una comune azione allo scopo di accrescere il grado di conoscenza e di consapevolezza delle disposizioni sulle materie oggetto degli Accordi (nazionale e di Gruppo) citati, puntando in particolare sulla diffusione della cultura finanziaria etica e responsabile, sull'informazione, sulla formazione, sulla comunicazione, sull'ascolto attivo, sul clima aziendale, sui momenti di dialogo e sulle modalità di monitoraggio e diffusione delle buone pratiche, in un'ottica prioritaria di prevenzione;
- e) esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dai lavoratori, anche tramite gli organismi sindacali ed eventuali altri strumenti che le Parti individueranno (ad esempio, casella di posta dedicata), nel rispetto comunque del diritto alla riservatezza di ciascun dipendente, analogamente a quanto previsto in materia di "whistleblowing";
- f) favorire il rispetto dei valori etici fondamentali di dignità, responsabilità, fiducia, integrità e trasparenza;
- g) promuovere comportamenti coerenti con i principi suddetti in riferimento alle attività di indirizzo, pianificazione e monitoraggio dell'attività commerciale;
- h) ricondurre ai predetti valori comportamenti difformi e reiterati che dovessero emergere, anche attraverso le segnalazioni summenzionate;
- i) porre in essere tutte le misure idonee alla concreta realizzazione dei principi e dei valori di cui all'articolo 3 dell' Accordo Nazionale su politiche commerciali e organizzazione del lavoro sottoscritto in data 8 febbraio 2017;
- j) monitorare e verificare l'implementazione progressiva degli interventi aziendali - di tipo organizzativo, operativo e procedurale - volti a migliorare i livelli qualitativi di servizio forniti alla clientela interna ed esterna e favorire il benessere lavorativo.

Art. 3


Incontri della Commissione

1. La Commissione si riunisce di norma con cadenza trimestrale, nonché, anche a seguito di richiesta di una delle Parti, indicativamente entro 10 giorni dalla stessa.
2. Le risultanze delle analisi effettuate nel corso degli incontri della Commissione e delle eventuali criticità emerse saranno portate a conoscenza delle competenti funzioni aziendali - ivi comprese quelle di controllo ove di competenza - al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi condivisi in premessa. Le anzidette risultanze saranno oggetto di formalizzazione fra le Parti.


Letto, confermato e sottoscritto.




 UBI BANCA




 UBI




 FIRST CISL




 FISAC CGIL



 UILCA



 UNITA' SINDACALE FALORI



 SILCEA SINFUB

2017/02/08